



ADOZIONE INTERNAZIONALE

LA SUSSIDIARIETA'

Nel 1989 i diritti fondamentali dei bambini e degli adolescenti sono stati compiutamente sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

La Convenzione si esprime in materia di adozione internazionale anche affermando il principio di **sussidiarietà**: “L'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva, oppure essere allevato in maniera adeguata nel Paese d'origine” (art.21).

Tale principio rappresenta il criterio fondamentale da applicare in ogni decisione relativa all'adozione internazionale, così come è stato in seguito specificato, nel 1993, dalla Convenzione de l'Aja sulla Protezione dei minori e sulla Cooperazione in materia di adozione internazionale.

Con la legge di ratifica della Convenzione de l'Aja, il legislatore italiano – unico caso tra i Paesi ratificanti- ha inteso garantire il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale stabilendo che ogni **Ente Autorizzato per le adozioni internazionali debba impegnarsi anche in attività di promozione dei diritti dell'infanzia nei Paesi di origine, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo.**

Impegnarsi nei Paesi di origine per promuovere i diritti dei bambini e delle bambine, significa per CIAI da un lato operare per rafforzare i sistemi di protezione dei bambini orfani o abbandonati, dall'altro promuovere processi di sviluppo a sostegno dei minori, delle loro famiglie e delle comunità in cui vivono.

I PROGETTI DI SUSSIDIARITÀ SOSTENUTI DA CIAI

- BURKINA FASO – [RED](#)
- COSTA D'AVORIO – [TUTTI A SCUOLA](#)
- INDIA - [Satya Special School](#)
- CAMBOGIA - [Protection](#)
- COLOMBIA - [Casa de los Angeles](#)
- THAILANDIA - [New Hope](#)